



**ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"**

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789

e – mail VEIC84200T@ISTRUZIONE.IT

Codice Scuola VEIC84200T

**VENEZIA**

Com n. 4 COMUNE.

Venezia, 01/09/2012

AI DOCENTI  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
AL DIRETTORE SGA

**OGGETTO:** Bozza Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Gruppo di Lavoro per l'Handicap di cui al comma 2 art. 15 della legge 104/1992.

Si mette a disposizione una bozza di Regolamento per la costituzione e funzionamento del GLH di Istituto.

Il GLH è organismo previsto sia dall'art. 15 comma 2 della L. 104/1992 che dall'art. 10 della L. 30 luglio 2010 n. 122.

Le operazioni sempre svolte da "Commissioni Handicap", nonché da gruppi di lavoro H o negli incontri tra operatori della scuola e dei servizi con la presenza o meno dei famigliari dell'alunno nel corso degli incontri di verifica è opportuno assumano una veste formale.

La stesura di un regolamento – da assumere rapidamente del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto – è inoltre l'occasione per fare chiarezza organizzativa e individuare compiti e responsabilità nell'ambito delle problematiche del sostegno, sia per la delicatezza della questione – alunni con specifici diritti definiti dalla norma – che per il costante ed elevato turn over dei docenti nominati in organico di fatto, non specializzati e spesso privi di esperienza.

Il Regolamento proposto è una bozza. Vi è quindi ampio spazio di valutazione e di modifica – integrazione. Si conta tuttavia in una sollecita valutazione e delibera in sede di Collegio Unitario.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Alberto SOLESIN**



## **Bozza di Regolamento del gruppo di lavoro per l'handicap dell'istituto Comprensivo San Girolamo di Venezia**

**Visto** l'art. 15 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap";

**Visto** l' art. 317, comma 2 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**Visto** l'art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122

**Sentito il Collegio dei Docenti** del giorno [...] che ha recepito le proposte del Gruppo InterSezione [delle proposte avanzate da Gruppi di lavoro di Sezione].

**Art. 1** E' costituito il gruppo di lavoro per l'handicap con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap nelle scuole dell'Istituto Comprensivo San Girolamo di Venezia.

### **Art. 2 – Composizione del Gruppo di lavoro per l'Handicap**

Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:

- Il Dirigente Scolastico – il Dirigente può indicare in sua vece un docente a rappresentarlo e a presiederne i lavori
- Il docente o i docenti funzione strumentale per l'handicap [....]
- I docenti indicati come referenti handicap delle singole sedi scolastiche [....]
- I Docenti di Sostegno operanti nell'Istituto [....]
- I rappresentanti dei genitori degli alunni in situazione di handicap [....]
- Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni (ASL/Specialisti, Ente Locale).
- Possono partecipare agli incontri i docenti con funzione di collaboratori del Dirigente, i docenti coordinatori di sede scolastica.

### **Art. 3 – Durata in carica del GLH**

Il GLH dell'Istituto dura in carica un anno scolastico. In apertura di nuovo anno scolastico può svolgere le proprie funzioni in regime di proroga con i membri aventi diritto già in carica l'anno scolastico precedente.

Il Dirigente avrà cura di chiedere al Collegio dei Docenti o al singolo Collegio di Sezione l'indicazione di nuovi membri referenti di sede e funzione strumentale.

### **Art. 4 – Modalità di riunione**

Il gruppo si riunisce per Sezione Scuola Primaria o Scuola Secondaria, per Gruppi di Lavoro InterSezione, o in modalità ristretta ovvero dedicata al singolo alunno.

Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni portatori di handicap.

Gli incontri sono verbalizzati; quelli relativi alla verifica del progetto di integrazione dell'alunno a cura del docente di sostegno. Tali verbali fanno parte integrante del fascicolo personale riservato dell'alunno. Il Dirigente o suo rappresentante con funzione di presidente dell'incontro, individua il verbalizzatore degli incontri di Sezione o dei gruppi di lavoro Intersezione.

### **Art. 5 - Attribuzioni del GLH d'Istituto**

Il Gruppo di lavoro presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica e ha il compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato» (legge 104/1992, art. 15, c. 2) dei singoli alunni.

#### **5.1 GLH riunito per Sezione**

Il GLH, riunito per Sezione, provvede all'inizio dell'anno scolastico a verificare la situazione

complessiva degli alunni frequentanti. Tenuto conto del Profilo Dinamico Funzionale, della documentazione PEI, del verbale UVDM, dell'organico di sostegno assegnato, della presenza di personale assistente all'autonomia personale propone al Dirigente Scolastico attribuzione alle classi e agli alunni dei docenti di sostegno e il numero di ore da attribuire ad ogni singolo alunno, fatta salva autonomia e competenza del Dirigente.

Le proposte sono presentate in forma motivata e sollecita alle famiglie degli alunni.

Il GLH, riunito per Sezione, inoltre:

- rileva e valuta le risorse umane e materiali dell'Istituto Scolastico;
- predispone una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi "tecnici";
- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflettere sugli esiti delle verifiche con adeguati strumenti di validazione;
- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e collaborativa con le ASL e gli Enti Locali.

## **5.2 GLH riunito per InterSezione**

Il GLH si riunisce in modalità di InterSezione per affrontare problematiche generali dell'Intero Istituto.

## **5.3 GLH dedicati.**

I GLH dedicati hanno il compito di sviluppare la definizione del Profilo Dinamico Funzionale, del Piano Educativo Individualizzato e procedere alla verifica del progetto di integrazione dell'alunno. Nella definizione di questi documenti possono avvenire incontri informali e formali. Negli incontri formali finalizzati alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I. partecipano uno o più membri dell'unità multidisciplinare di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 febbraio 1994 "*Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap*", rappresentanti dei docenti curricolari della classe e l'insegnante di sostegno (o gli insegnanti di sostegno qualora più di uno). Ferma l'essenziale funzione dei familiari dell'alunno, questi sono convocati di norma agli incontri formali.

Le verifiche del progetto educativo e di integrazione, di norma in numero di 3 nel corso dell'anno scolastico, vedono la presenza degli stessi operatori di cui alla parte precedente dello stesso punto 5.3..

## **RIFERIMENTO ESSENZIALE ALLE NORME**

Legge 104/1992

### **Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione - [...]**

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, **con la collaborazione dei genitori della persona handicappata**, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle

scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla **elaborazione del profilo** dinamico-funzionale iniziale **seguono, con il concorso** degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e **delle famiglie, verifiche** per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

#### **Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica -**

[...]

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della P.I. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. **Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.**

**Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)**

**Art. 10, comma 5:**

[...]

I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, **elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno**, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.